



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ordinanza/0001/CFA-2022-2023  
Registro procedimenti n. 0011/CFA/2022-2023  
Registro procedimenti n. 0015/CFA/2022-2023  
Registro procedimenti n. 0016/CFA/2022-2023

## LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

### III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mauro Mazzoni - Presidente

Domenico Giordano - Componente

Sergio Della Rocca - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

La Corte Federale di Appello, Sezione III, all'esito della udienza tenutasi in videoconferenza il 30 agosto 2022, emana la seguente ordinanza:

preliminarmente, dispone la riunione al reclamo n. 0011/CFA/2022-2023, presentato dalla signora Laura Cini, dei reclami recanti il n. 0015/CFA/2022-2023, proposto dal sig. Luigi Sandri, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Treviso FBC 1993 SSDRL, e il n. 0016/CFA/2022-2023, proposto dalla Treviso FBC 1993 SSDRL, essendo tutti i reclami presentati avverso la stessa decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 0013/TFNSD-2022/2023 del 21 luglio 2022;

vista la eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale Federale Nazionale in favore del Tribunale Federale Territoriale Regionale Veneto, sollevata nei reclami n. 0015/CFA/2022-2023 e n. 0016/CFA/2022-2023 in ragione del fatto che la Treviso FBC 1993 è società dilettantistica partecipante al Campionato Regionale di Eccellenza organizzato dal Comitato Regionale Veneto e appare pertanto soggetta alla competenza del Tribunale Federale Territoriale del CR Veneto;

considerato che le parti reclamanti eccepiscono ulteriormente la insussistenza di ragioni di connessione soggettiva e oggettiva idonee ad attrarre i procedimenti riuniti alla competenza del TFN e osservano che sottoporre anche la società Treviso e il suo (ex) legale rappresentante alla competenza del TFN violerebbe il principio del "Giudice naturale";

valutate, oltre che alla decisione oggetto di reclamo, le pronunce del TFN n. 0056 del 18 novembre 2021, nonché quella della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, n. 0012 del 2 agosto 2022;

ritenuto che in relazione alla questione della connessione soggettiva e oggettiva riguardante, in particolare, la posizione dei Tecnici inquadrati nell'Albo e nei ruoli del settore tecnico, di cui al recente novellato art. 84 CGS, non risultano precedenti decisioni della Corte Federale e che la questione può dar luogo a decisioni contrastanti;

ritenuta la rilevanza della questione ai fini della decisione in rito e nel merito, visto l'art. 99, comma 5, CGS, per prevenire possibili contrasti giurisprudenziali e anche al fine di dare un indirizzo univoco alle Sezioni, rimette alle Sezioni Unite della Corte Federale la soluzione della seguente questione e la conseguente decisione sui reclami:

se le fattispecie in esame presentino ragioni di connessione oggettiva e soggettiva sufficienti ad attribuire al TFN la competenza in materia per assicurarne "una trattazione centralizzata ed unitaria", o ancora se detta competenza possa affermarsi in presenza di violazioni afferenti ai principi generali di rilevanza federale, come quelli di lealtà e correttezza contestate (anche) ai proponenti i reclami n. 0015/CFA/2022-2023 e n. 0016/CFA/2022-2023, delineando un "ambito foriero di generare questioni che trascendono i consueti criteri di riparto territoriale per assurgere alla superiore dignità di questione di rilievo nazionale", o se invece debba comunque prevalere il reclamato principio del giudice naturale con conseguente devoluzione delle controversie alla competenza del TFC e, in tal caso, se debba procedersi alla separazione del reclamo n. 0011/CFA/2022-2023 (privo di contestazioni in ordine alla competenza del TFN) dai restanti reclami

P.Q.M.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

La Corte Federale di Appello, Sezione III, preliminarmente riuniti i reclami in epigrafe, rimette i reclami medesimi alle Sezioni Unite per le ragioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE

Sergio Della Rocca

IL PRESIDENTE

Mauro Mazzoni

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce